



Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
il Presidente

DECRETO n. 17/2021

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982 n. 186 e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4, 11 e 12 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113 - recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» - e, in particolare, l'art. 17, laddove è previsto che le udienze straordinarie di riduzione dell'arretrato si celebrino in via ordinaria ed a regime "da remoto";

VISTI gli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater delle norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al D.Lvo 2 luglio 2010 n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 recante "Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico";

VISTO il verbale dell'incontro tenutosi in data 6 luglio 2021 con l'avvocatura dello Stato ed i rappresentanti delle associazioni degli avvocati operanti nella circoscrizione di questo ufficio;

RITENUTA la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle udienze straordinarie di riduzione dell'arretrato previste dall'art. 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e che saranno programmate nell'ambito del progetto inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, del codice del processo amministrativo, le udienze straordinarie dedicate alla riduzione dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Le chiamate preliminari sono soppresse.

2. In alternativa alla discussione, i difensori possono chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Si richiama il disposto dell'art. 52, quarto comma, c.p.a.. Rimane ferma

la facoltà del presidente di disporre d'ufficio la discussione, anche se tutte le parti chiedano il passaggio in decisione sulla base degli scritti.

3. La Segreteria comunica agli avvocati l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, almeno tre giorni prima della trattazione. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

4. La comunicazione di cui al comma 3 avviene con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso può essere soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito Internet della giustizia amministrativa.

5. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti, gli eventuali praticanti e le parti stesse dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. Le dichiarazioni sono inserite nel verbale dell'udienza.

6. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.

7. I difensori e le parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.

8. È vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. È in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

9. Per poter partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza i difensori devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

10. All'udienza il presidente del collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa eventuale esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che i difensori, e i loro eventuali delegati, dichiarano di aver letto l'informativa di cui al comma 4 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 cit.

11. Ognuna delle parti contiene la discussione entro il tempo massimo di dieci minuti, fatta salva la facoltà del presidente, nell'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza, di stabilire tempi superiori o inferiori a quelli suindicati, in considerazione del numero delle parti, della natura e della complessità della controversia.

12. Al termine della discussione i difensori e le parti non abbandonano la riunione in autonomia, ma attendono di essere rimossi dal segretario di udienza.

13. E' consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze da remoto, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l'accesso o di disporre l'esclusione. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze da remoto dei

tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni.

Art.3

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nel distretto. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione all'albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Milano, 16 settembre 2021.

il Presidente

Domenico Giordano